Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 118° — Numero 307

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 10 novembre 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 307 DEL 10 NOVEMBRE 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 78: **Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1977. — **Immobiliare Seriana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1977 (repertorio n. 85758). — **Immobiliare Seriana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1977 (repertorio n. 85757). — **Vetrosilex, società per azioni, in Castelmaggiore (Bologna):** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1977. — **I.T.V.P. - Istituto terapeutico Villa Panorama, società per azioni, in Verbania-Pallanza:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1977. — **Comune di Milano:** Obbligazioni « Prestito 7 % - 1973-1993 » sorteggiate il 20 ottobre 1977. — **Comune di Milano:** Obbligazioni « Prestito 7 % - 1972-1992 » sorteggiate il 20 ottobre 1977. — **Nuova Ceretti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1977. — **Eigenmann & Veronelli, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **Liquigas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1977. — **Gestioni riunite Toscana gomma, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1977. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1977 (rep. n. 175700). — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1977 (rep. n. 175699). — **Fabbrica accumulatori Uranio, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1977. — **Morando impianti, società per azioni, in Asti:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1977. — **Casa di cura Città di Verona, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1977. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1977. — **Liquigas italiana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 7 % - 1971-1991 » sorteggiate il 31 ottobre 1977. — **Liquigas italiana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 7 % - 1969-1987 » sorteggiate il 31 ottobre 1977. — **Valaguzza, società per azioni, in Sesto San Giovanni:** Obbligazioni sorteggiate il 23 settembre 1977. — **Centrobanca, banca centrale di credito popolare, società per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate e non ancora presentate per il rimborso. — **Centrobanca, banca centrale di credito popolare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1977. — **Zurst Ambrosetti, trasporti internazionali, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **Magazzini generali doganali Vanzago, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **S.I.T.F.A. - Società italiana trasporti ferroviari autoveicoli, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni (Prestito 1977-1985 - II). — **S.I.T.F.A. - Società italiana trasporti ferroviari autoveicoli, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni (Prestito 1977-1985). — **Lancia, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1977. — **Alpinia, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1977. — **Cartiera Pirinoli, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1977. — **Impresa di costruzioni Ing. Giovanni Maciotta, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1977. — **Morca società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1977. — **Giustina & C., società per azioni, in Settimo Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1977. — **Sugherificio P. Careddu, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1977. — **Pentagonum, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1977. — **Domus Sad, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1977. — **Eurotouring Cervinia, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1977. — **Giuseppe Contratto, società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1977. — **Licis - Lavori industriali civili idraulici stradali, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1977. — **M.D., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1977. — **Bosco**

& C., società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1977. — **Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1977. — **Società anonima industria laterizi, società per azioni, in Legnago (Verona):** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1977. — **I.E.I. - Impresa edile immobiliare, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1977. — **Inter-American Development Bank (Banca interamericana di sviluppo), in Washington:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1977.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 79: **Istituto mobiliare italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1977. — **Istituto mobiliare italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1977. — **Istituto mobiliare italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1977.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1976, n. **1101**.

Regolamento di esecuzione della legge 29 maggio 1969, n. 315, riguardante nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 8 della legge 29 maggio 1969, n. 315;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Nel presente decreto con il termine « legge » è indicata la legge 29 maggio 1969, n. 315, recante nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati.

Art. 2.

Il parere dell'amministrazione comunale competente per territorio di cui all'art. 1 della legge deve essere dato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

In caso di silenzio dell'amministrazione comunale sulla richiesta, protratto per oltre due mesi dal ricevimento della richiesta stessa, le predette amministrazioni dipendenti dal Ministero dei trasporti adotteranno gli ulteriori provvedimenti previsti dalla procedura di cui alla legge e al presente regolamento.

Art. 3.

Per la ricostituzione delle comunicazioni private, la cui soppressione abbia determinato la interclusione di fondi di proprietà dell'avente diritto all'attraversamento, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione potranno scegliere — in rapporto alla situazione di fatto e di diritto dei luoghi — fra l'asservimento dei fondi sui quali costruire i nuovi tratti di strada sostitutivi e l'espropriazione dei sedimi relativi ai medesimi tratti di strada.

Art. 4.

Gli aventi diritto all'attraversamento ai quali sia stato espropriato il diritto stesso con interclusione di loro fondi, sono obbligati a prendere in consegna, ai fini della loro manutenzione, i nuovi tratti di strada sostitutivi, e per loro costruiti, entro il termine di un mese dalla data dell'invito che sarà loro rivolto.

A compenso degli oneri di manutenzione di tali strade l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione corrisponderanno agli aventi diritto, subito dopo il passaggio di consegna, un indennizzo *una tantum* pari alla capitalizzazione al cento per cinque della stimata spesa media annua di manutenzione delle strade medesime.

Art. 5.

Il termine entro il quale l'avente diritto all'attraversamento può chiedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione l'attuazione delle opere sostitutive (cavalcavia o sottovia) o l'adozione degli altri provvedimenti indicati all'art. 2, primo comma, della legge, è quello di quindici giorni, con la decorrenza stabilita dall'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

Art. 6.

Le maggiori spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cavalcavia, dei sottovia e dei meccanismi protettivi di custodia costruiti dalla ferrovia statale o privata, su richiesta degli aventi diritto agli attraversamenti, ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge, determinate forfettariamente e mediante capitalizzazione, al cento per cinque, della stimata spesa media annua, graveranno sugli aventi diritto di cui sopra, che dovranno anticiparle in unica soluzione.

Le eventuali maggiori spese per la custodia degli attraversamenti protetti dai meccanismi di cui al comma precedente resteranno pure a carico dei medesimi aventi diritto. I termini e le modalità di pagamento verranno stabiliti di volta in volta dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 7.

I pagamenti da parte dell'avente diritto all'attraversamento degli oneri di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge, dovranno essere effettuati, entro un mese dalla data di ricevimento del relativo invito, con le modalità che saranno precisate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Nel caso, invece, che l'avente diritto all'attraversamento si sia eventualmente riservata, col benestare dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la diretta esecuzione delle opere di cui allo stesso comma dell'art. 2, il termine e le modalità di esecuzione verranno fissati di volta in volta.

Decorso inutilmente tale termine, l'avente diritto all'attraversamento si intenderà rinunciatario alle soluzioni alternative indicate nel primo comma dello stesso art. 2 della legge.

Art. 8.

Le opere e le modificazioni tecniche, di cui all'art. 3 della legge, che non fossero eseguite nei termini stabiliti da coloro (privati o enti) ai quali incombe l'obbligo legale dell'esecuzione, saranno eseguite direttamente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione a mezzo dei competenti organi delle ferrovie e tramvie extraurbane concesse all'industria privata o in regime di gestione commissariale governativa, a tutte maggiori spese degli obbligati legali.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione stabiliranno, comunque, quali fra dette opere o modificazioni tecniche dovranno essere attuate a loro cura, ma sempre a spese dei privati o enti. In tal caso i termini e le modalità di pagamento verranno stabiliti di volta in volta dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle modificazioni tecniche di cui al sopra richiamato art. 3 della legge, determinate forfettariamente e mediante capitalizzazione, al cento per cinque, della stimata spesa media annua, graveranno in ogni caso sui privati o enti, che dovranno anticiparle in unica soluzione.

Le eventuali spese per la custodia degli attraversamenti per i quali vengono attuate le modificazioni tecniche di cui sopra resteranno pure a carico dei privati o enti. I termini e le modalità di pagamento verranno stabiliti di volta in volta dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 9.

Allorchè, anche in corso di esecuzione dei lavori, la somma depositata, di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge, risultasse insufficiente a coprire il costo delle opere e dei meccanismi, gli aventi diritto all'attraversamento saranno tenuti ad effettuare il deposito di altre somme integrative, salvo conguaglio finale.

Tutti i versamenti saranno infruttiferi.

Art. 10.

Le richieste e le comunicazioni previste dalla legge e dal presente regolamento saranno, di norma, fatte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le notificazioni verranno eseguite o a mezzo di ufficiale giudiziario o nei modi previsti dalle norme vigenti in materia di notificazione in via amministrativa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1976

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI — STAMMATI — MARCORA — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *novembre* 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1977, n. 817.

Modificazioni al corso di laurea in scienze forestali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in scienze forestali;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze forestali, di cui alla tabella XXXII del regio decreto 30 settembre 1938, numero 1652, è sostituito da quello stabilito dalla tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Entro il termine massimo di due anni dalla data del presente decreto, i piani di studio per il conseguimento della laurea in scienze forestali saranno modificati per ciascuna Università in conformità al nuovo ordinamento con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 3.

Lo studente in corso, o fuori corso, può optare per il nuovo ordinamento. In tal caso la facoltà stabilirà per ciascuno studente le modalità per la convalida degli esami sostenuti ed il nuovo piano di studi da seguire per il conseguimento della laurea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 18

ALLEGATO TAB. XXXII

LAUREA IN SCIENZE FORESTALI

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze forestali è di quattro anni.

Titoli di ammissione sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Insegnamenti fondamentali:

1) Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna) (semestrale);

2) Alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna) (semestrale);
3) Assestamento forestale;
4) Botanica forestale;
* 5) Botanica generale;
* 6) Botanica sistematica;
7) Chimica forestale;
* 8) Chimica generale ed inorganica con applicazioni di analitica;
* 9) Chimica organica;
10) Costruzioni forestali (semestrale);
11) Dendrometria (semestrale);
12) Economia ed estimo forestale;
* 13) Fisica;
14) Industrie chimico-forestali (semestrale);
15) Legislazione forestale;
* 16) Matematica;
* 17) Mineralogia e geologia;
18) Patologia vegetale forestale;
* 19) Principi di economia politica e di statistica;
20) Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale);
21) Selvicoltura II (selvicoltura speciale);
22) Sistemazioni idraulico-forestali;
23) Tecnologia e utilizzazione forestale (compresa meccanica applicata);
24) Topografia;
25) Zoologia forestale venatoria e acquicoltura;
* 26) Zoologia generale.

Insegnamenti complementari:

1) Agronomia montana;
2) Allevamenti minori in zone montane (semestrale);
3) Alterazioni del legname (semestrale);
4) Conservazioni della natura e delle sue risorse;
5) Difesa dagli inquinamenti (semestrale);
6) Ecologia;
7) Ecologia zootecnica;
8) Economia di mercato dei prodotti forestali;
9) Elementi di idraulica e di idrologia;
10) Fisiologia degli alberi forestali (semestrale);
11) Geologia applicata;
12) Idrologia forestale;
13) Meccanizzazione forestale;
14) Microbiologia forestale;
15) Miglioramento genetico degli alberi forestali (semestrale);
16) Pedologia forestale;
17) Pianificazione ecologica del territorio;
18) Protezione dagli incendi boschivi (semestrale);
19) Protezione della natura e riassetto del paesaggio;
20) Selvicoltura industriale ed alberature;
21) Tecniche di rimboschimento nelle zone aride (semestrale);
22) Tutela del paesaggio agricolo forestale e riassetto del territorio;
23) Vivaistica forestale e rimboschimento;
24) Zoologia venatoria.

Le materie contrassegnate con un asterisco sono in comune con il corso di laurea in scienze agrarie.

Sono inoltre da ritenere complementari del corso di laurea in scienze forestali tutti gli insegnamenti (fondamentali e complementari) impartiti nel corso di laurea in scienze agrarie.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre complementari a corso annuale. A tale effetto due corsi complementari semestrali sono computati come corso annuale.

L'esame di laurea consiste in una discussione orale intorno ad una dissertazione scritta sopra un tema scelto dal candidato su di un argomento forestale o avente stretta attinenza con le discipline impartite nella facoltà.

Tutti gli insegnamenti impartiti nella facoltà sono di lezioni teoriche e di esercizi pratici che possono essere integrati da visite a fabbriche industriali e da esercitazioni in foresta.

Gli esami di profitto sono orali; ma possono essere integrati da prove pratiche. Il voto è però complessivo.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione

MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1977.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1976, concernente la determinazione degli uffici competenti a disporre il collocamento a riposo del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la liquidazione del trattamento di quiescenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 settembre 1976, concernente la determinazione degli uffici competenti a disporre il collocamento a riposo del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la liquidazione del trattamento di quiescenza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rettifica dell'art. 2 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1976, nel quale erroneamente sono indicati l'ispettorato compartimentale della alimentazione di Marghera, anziché quello di Padova, gli osservatori fitopatologici di Portici e di Trieste, il commissariato per la liquidazione degli usi civici di Trieste e sono stati omessi il commissariato per la reintegra dei tratturi di Foggia e gli istituti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 25 maggio 1968), e successive modifiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro;

Decreta:

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1976, concernente la determinazione degli uffici competenti a disporre il collocamento a riposo del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la liquidazione del trattamento di quiescenza è sostituito dal sguente:

Art. 2. — Gli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli enti appresso indicati provvedono al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età ed alla liquidazione del relativo trattamento di quiescenza nei confronti del personale dipendente:

Uffici periferici:

ispettorati compartimentali dell'alimentazione di Torino, Milano, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Ancona, Perugia, Roma, Campobasso, Napoli, Potenza, Bari, Palermo, Cagliari e L'Aquila;

ispettorati provinciali dell'alimentazione di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara,

Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trieste, Trento, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza e Viterbo;

osservatori per le malattie delle piante di Bari, Bologna, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Modena, Perugia, Pescara, Pisa, Napoli, Roma, Sanremo, Torino e Verona;

commissariati per la liquidazione degli usi civici di Bari, Bologna, Catanzaro, L'Aquila, Milano, Napoli, Potenza, Roma, Torino e Venezia;

commissariato per la reintegra dei tratturi di Foggia;

stabilimenti ittiogenici di Brescia e Roma;

ufficio enologico di Genova;

laboratorio centrale per i servizi di ecologia e difesa delle piante colpite dalle avversità meteoriche di Roma;

laboratorio centrale di idrobiologia di Roma;

laboratorio di chimica agraria di Bologna.

Enti dipendenti con propria personalità giuridica:

Istituti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 25 maggio 1968), e successive modifiche:

istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;

istituto sperimentale per la floricoltura di Sanremo;

istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma;

istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di Roma;

istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma;

istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma;

istituto sperimentale per la zootecnia di Roma;

istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma;

istituto sperimentale per la elaiotecnica di Pescara;

istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano;

istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi;

istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi;

istituto sperimentale per la orticoltura di Salerno;

istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze;

istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze;

istituto sperimentale per la olivicoltura di Cosenza;

istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano;

istituto sperimentale agronomico di Bari;

istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna;

istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale;

istituto sperimentale per l'enologia di Asti;

istituti sperimentali talassografici di Messina, Taranto e Trieste;

istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura di Trento;

istituto sperimentale per il tabacco di Scafati;

istituti di incremento ippico di Crema, Ferrara, Foggia, Pisa, Reggio Emilia e S. Maria Capua Vetere;

commissariato generale anticoccidico per la lotta contro il malsecco degli agrumi di Catania.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1977
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 222

(11827)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona panoramica in comune di S. Valentino in Abruzzo Citeriore.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pescara per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 novembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, una zona panoramica sita nel comune di S. Valentino in Abruzzo Citeriore, facente parte del Massiccio della Majella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di S. Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco del comune di S. Valentino in Abruzzo Citeriore, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè:

il vincolo proposto è diretta conseguenza di una volontà di continuità nella tutela paesistica di tutto il gruppo montano, onde poter ottenere una omogeneità di scelta nei confronti di un ambiente paesistico, che anche se risulta suddiviso per questioni amministrative e burocratiche, è da considerarsi tuttavia unico nel suo complesso di divisioni dinamiche, degne di una tutela e avente il solo scopo di preservarlo globalmente da eventuali incontrollabili situazioni insediative;

le zone componenti la base di tutela dell'ambiente paesistico della Majella comprendono le stupende faggete di S. Eufemia a Majella che degradando verso passo S. Leonardo si ricongiungono in una splendida trasposizione poetica ai pascoli di Rocca Caramanico ed alla magnifica vetustà dello stesso piccolo centro ormai ridotto ad un puro elemento paesistico, però tale da esser degno di tutela;

il complesso del centro storico di Caramanico che, nel suo degradare lungo lo sperone di roccia (purtroppo franoso), termina nel convento detto « delle Monache » stagliantesi con l'esilità delle sue forme sullo sfondo dei maestosi dirupi, scavati nel corso dei secoli dal fiume Orta — visioni orride e belle nello stesso tempo — tanto da ricordare alcune poetiche descrizioni di D'Annunzio; le balze che si protendono ai piedi dell'Eremo di S. Pietro a Majella (richiamandosi alle maestosità ed al silenzio di una mistica religiosità ormai perduta) possono paragonarsi alla grandezza dei valori ambientali degli altopiani al di sopra di Rocca Morice collegantesi nella zona di Passolanciano agli stupendi boschetti di pino « Mugo » ultima propaggine di una folta vegetazione unica in Europa e quindi ancor più doverosamente tutelabile;

per il concetto informatore di vincolo paesistico, nella omogeneità della Majella non si possono tralasciare la Macchia di Abbateggio, il Vallone di S. Bartolomeo, la Rava dell'Avellana, il Colle Civita, il Pian delle Castagne, i ruderi della Torre di Polegro, per poi congiungersi all'importantissimo complesso dell'Abbazia di S. Liberatore a Majella, che oltre a rappresentare i valori di una monumentalità stilistica, si inserisce in un contorno ambientale-paesistico che non può essere scisso dal concetto della « Montagna Majella » al quale tutto ascende e tutto confluisce nel puro concetto di « Majella Madre »; elementi contrastanti del paesaggio della Majella sono la dolcezza dei profili collinari di base ai piedi del massiccio, sui suali si sono insediati, col passare dei secoli, complessi quali S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Salle e Lettomanoppello, e la durezza delle balze profonde, sulle quali è situata Turrivalignani che è stata rappresentata nello sfondo dell'opera Michettiana « gli storpi » e che quindi è stata consegnata alla storia; situazioni che man mano salendo alle vette si ricompongono in una insolita unità, facendo del Massiccio della Majella un vasto ambiente da tutelare sia per le forme naturali, che per la presenza ultrasecolare dei centri, che si sono, si può dire, poeticamente « fusi » in una unitarietà di sensazioni e di profili degni dell'Abruzzo e delle sue genti;

Decreta:

La zona — come sotto specificata — sita nel territorio del comune di S. Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

si diparte dal confine comunale con Bolognano alla quota 300 e passando con linea retta alle quote 376, 404, corre lungo la strada che porta a Scafa passando per le quote 397, 374, 352 fino a ricongiungersi con una linea retta alla quota 296 con il confine comunale di Scafa; corre lungo lo stesso confine fino a congiungersi con il confine comunale di Abbateggio e segue questo stesso confine fino a congiungersi con quello di Caramanico, corre lungo lo stesso fino a quota 214 dove, unendosi al confine comunale di Bolognano, arriva alla quota 300 di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che il comune di S. Valentino in Abruzzo Citeriore provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 21 giugno 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Verbale n. 3

Oggi, 26 novembre 1975, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Pescara si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico del complesso montano della Majella per la zona interessante la provincia di Pescara per i comuni di Abbateggio, Bolognano, Caramanico, Lettomanoppello, Manoppello, Rocca Morice, S. Eufemia a Majella, S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Salle, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Turrivalignani.

(*Omissis*).

COMUNE DI S. VALENTINO:

(*Omissis*).

Si descrivono le delimitazioni del vincolo e le motivazioni dello stesso.

Si propone la votazione.

Si astiene l'arch. Lucio De Paolis con la prima dichiarazione di voto.

Votano a favore della proposta di vincolo tutti gli altri membri

A maggioranza quindi la commissione, richiamate le motivazioni del vincolo, propone di assoggettare a tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n 1497, la zona così delimitata:

il vincolo si diparte dal confine comunale con Bolognano alla quota 300 e passando con linea retta alle quote 376, 404, corre lungo la strada che porta a Scafa passando per le quote 397, 374, 352 fino a congiungersi con una linea retta alla quota 296 con il confine comunale di Scafa; corre lungo lo stesso confine fino a congiungersi con il confine comunale di Abbateggio e segue questo stesso confine fino a congiungersi con quello di Caramanico, corre lungo lo stesso fino a quota 214 dove, unendosi al confine comunale di Bolognano arriva alla quota 300 di partenza

(*Omissis*).

(11463)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Treia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 agosto 1975 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona panoramica sita nel territorio comunale di Treia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Treia (Macerata);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, comprendente distese di boschi cedui e pinete di rilevante bellezza, è collocata in un ampio panorama visibile dal mare, dal Monte Conero e dalle strade di accesso alla località, e costituisce nel contempo essa stessa un punto di vista e belvedere dal quale si gode la visione di un ampio panorama attraverso tutta la vallata del Potenza fino al mare;

Decreta:

La zona, come sottospecificata, sita nel territorio del comune di Treia (Macerata) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona comprende precisamente il territorio descritto nei fogli catastali numeri 48, 49 e 65 del catasto di Treia, confinante con il confine territoriale dei comuni di S. Severino Marche e Cingoli e i fogli numeri 33, 50, 66 del quadro di unione del comune di Treia.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ancona curerà che il comune di Treia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 2 agosto 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Verbale n. 52

Oggi, 22 agosto 1975, presso l'amministrazione provinciale di Macerata, debitamente convocata dal presidente, si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia per l'esame del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) TREIA: tutela di alcune zone del territorio comunale;

(*Omissis*).

La commissione si trasferisce quindi a Treia; è presente il geom. Leonori Leonello vice sindaco del comune di Treia.

Il soprintendente ai monumenti riferisce che, nell'ambito di un programma di tutela delle zone boscate della provincia di Macerata si rende opportuno prendere in considerazione anche la zona di San Lorenzo del comune di Treia.

La commissione, preso atto delle dichiarazioni del soprintendente, pienamente d'accordo delibera alla unanimità di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Treia la zona di San Lorenzo e precisamente il territorio descritto nei fogli catastali numeri 48, 49 e 65 del catasto di Treia, confinante con il confine territoriale dei comuni di San Severino Marche e Cingoli e fogli numeri 33, 50, 66 del quadro di unione del comune di Treia.

La zona ha i requisiti previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, perchè comprendente boschi cedui, pinete, è collocata in un ampio panorama visibile dal mare, dal Monte Conero e dalle strade di accesso alle località, costituente inoltre essa stessa punto di vista dal quale si gode la visione di un ampio panorama attraverso tutta la vallata del Potenza sino al mare.

(*Omissis*).

(11751)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1977.

Modalità tecniche di attuazione della lotteria Italia 1977.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1/65852 del 15 luglio 1977, con il quale è stato disposto l'abbinamento della lotteria Italia 1977 alla manifestazione televisiva denominata « Secondo Voi », organizzata, nella sua piena competenza, dalla RAI - Radiotelevisione italiana, in programma per il periodo dal 9 ottobre 1977 al 6 gennaio 1978;

Ritenuto che a norma dell'art. 26 del predetto regolamento, occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria Italia, manifestazione 1977, e le altre disposizioni occorrenti per la effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria Italia, manifestazione 1977 — abbinata alla manifestazione televisiva « Secondo Voi » organizzata dalla RAI - Radiotelevisione italiana — si concluderà il giorno 6 gennaio 1978.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 72 serie di centomila biglietti ciascuna: A - B - C - D - E - F - G - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z - AA - AB - AC - AD - AE - AF - AG - AI - AL - AM - AN - AO - AP - AQ - AR - AS - AT - AU - AV - AZ - BA - BB - BC - BD - BE - BF - BG - BI - BL - BM - BN - BO - BP - BQ - BR - BS - BT - BU - BV - BZ - CA - CB - CC - CD - CE - CF - CG - CI - CL - CM - CN - CO.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1000.

Art. 3.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno in Roma il giorno 6 gennaio 1978 alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del regolamento generale delle lotterie nazionali.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 1978 come sopra stabilita, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro per le finanze, a norma del sopracitato art. 14 del regolamento.

Art. 4.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto sullo stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi sei biglietti estratti vincenti con i nomi dei sei concorrenti finalisti partecipanti alla manifestazione televisiva « Secondo Voi ».

All'abbinamento si procederà nel modo seguente:

in un'urna saranno immessi sei astucci contenenti gli estremi dei primi sei biglietti estratti vincenti. In un'altra urna saranno immessi sei astucci contenenti i nomi dei sei concorrenti finalisti.

Dall'urna dei biglietti e da quella dei sei finalisti sarà poi estratto contemporaneamente un astuccio per urna. Si avrà così l'abbinamento di un biglietto con un finalista.

I sei biglietti seguiranno la sorte dei sei finalisti per l'assegnazione dei primi sei premi secondo la graduatoria comunicata dalla RAI.

Qualora a conclusione della manifestazione televisiva non fosse possibile ottenere una graduatoria di finalisti atta a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi il cui importo è graduato secondo l'ordine di classifica dei sei finalisti, i premi rimasti da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti ai finalisti eventualmente classificati.

Art. 5.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali ai sensi del regolamento.

Art. 6.

La massa premi della lotteria Italia 1977 verrà ripartita in tre categorie.

Il primo premio della prima categoria è di lire 200.000.000. L'entità degli altri premi di prima categoria e il numero e l'entità dei premi di seconda e di terza categoria saranno determinati dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti delle tre categorie; il relativo importo sarà determinato dal Comitato suddetto.

Art. 7.

La vendita dei biglietti della lotteria Italia, manifestazione 1977, cesserà in tutte le provincie della Repubblica alla mezzanotte del 31 dicembre 1977. E' data facoltà però agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti e annullati, nonché dei relativi elaborati statistico-contabili, al Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in Roma per le ore 12 del 4 gennaio 1978.

E' consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 9 del giorno 6 gennaio 1978.

Art. 8.

Il dott. Armando Castana, dirigente superiore del Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario, è delegata la dott.ssa Malvina Alvino, direttore di sezione nel Ministero delle finanze.

Art. 9.

Nel Bollettino che verrà compilato nel Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 16 del regolamento generale sopracitato, saranno indicati insieme con i risultati delle estrazioni, anche quelli della manifestazione televisiva.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1977

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1977
Registro n. 44 Finanze, foglio n. 253

(11750)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1977.

Iscrizione di una varietà di specie agraria nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei registri di varietà è subordinata al parere di apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1975 relativo alla nomina dell'anzidetta commissione per il triennio 1975-77;

Visto il verbale n. 11 della commissione, relativo alla riunione del 7 ottobre 1976, ove tra l'altro, è stata proposta l'iscrizione nei registri delle varietà, la varietà di orzo polistico « Arma » della società francese Florimond Desprez a condizione che la varietà medesima fosse registrata nel paese d'origine;

Visto il certificato di iscrizione della varietà nel registro francese, in data 20 luglio 1977;

Ritenuto di accogliere la proposta della commissione;

Decreta:

Articolo unico

E' iscritta nei registri delle varietà tenuti dall'istituto dei registri di varietà dei prodotti sementieri, la varietà di orzo polistico « Arma » della cui conservazione in purezza è responsabile la società Florimond Desprez, Cappelle par Templeuve (Francia).

Roma, addì 18 ottobre 1977

Il Ministro: MARCORA

(11577)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti, ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(11626)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino, ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(11625)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 7 novembre 1977:

Adami Francesco, notaio residente nel comune di Frascati, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Castro dei Volsci, distretto notarile di Frosinone.

Adami Francesco, notaio residente nel comune di Frascati, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Latina.

Soresi Leonardo, notaio residente nel comune di Vercelli, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano.

Soresi Leonardo, notaio residente nel comune di Vercelli, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Desio, distretto notarile di Milano.

Soresi Leonardo, notaio residente nel comune di Vercelli, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano.

Cavallo Antonio, notaio residente nel comune di Caravaggio, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano.

De Carolis Vincenzo, notaio residente nel comune di Scanno, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Castel di Sangro, stesso distretto notarile.

Foglia Luigi Uriele, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Ronciglione, distretto notarile di Viterbo.

Ferraro Ada, notaio residente nel comune di Carinola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Caserta, stesso distretto notarile.

Farinaro Domenico, notaio residente nel comune di Pietravairano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Casal di Principe, stesso distretto notarile.

Colella Mario, notaio residente nel comune di Acerenza, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Formicola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

(11872)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Modificazioni all'atto disciplinare allegato alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. 21 settembre 1977 concernente l'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1977-78 ed affidamento ad assuntori dei relativi servizi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento derivanti dal regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i seguenti regolamenti delle Comunità economiche europee (CEE) sull'organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi validi per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1977-78: n. 136/66 del 22 settembre 1966, n. 164/66 del 27 ottobre 1966, n. 784/67 del 30 ottobre 1967, n. 785/67 del 30 ottobre 1967 (modificato con i regolamenti n. 2273/69 del 14 novembre 1969, n. 252/70 dell'11 febbraio 1970, n. 2501/71 del 22 novembre 1971, n. 2696/75 del 23 ottobre 1975 e n. 2781/76 del 17 novembre 1976), n. 1226/77 dell'8 giugno 1977, n. 1066/77 e n. 1068/77 del 17 maggio 1977;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. 21 settembre 1977 ed annesso atto disciplinare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 dell'8 ottobre 1977, sull'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1977-78;

Visto il regolamento (CEE) n. 2374/77 del 28 ottobre 1977, che reca modificazioni all'art. 2 e all'allegato del citato regolamento (CEE) n. 785/67 del 30 ottobre 1967 relativo alle modalità di acquisto dell'olio di oliva da parte degli organismi di intervento;

Ritenuta la necessità di apportare corrispondenti modificazioni all'atto disciplinare allegato alla citata deliberazione del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. 21 settembre 1977;

Nell'adunanza del 3 novembre 1977;

Ha deliberato:

Art. 1.

All'atto disciplinare allegato alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. 21 settembre 1977, sull'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1977-78, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti articoli della presente deliberazione.

Art. 2.

All'art. 2 dell'atto disciplinare 21 settembre 1977 è aggiunto il seguente comma:

« Per prodotto di origine comunitaria deve intendersi l'olio prodotto nella Comunità che sia scortato dai seguenti documenti:

per gli offerenti produttori olivicoli: estratto del registro di lavorazione delle olive tenuti dagli esercenti di frantoio, dal quale risultino la quantità di olive molite e la quantità di olio ottenuto per conto del produttore olivicolo;

per gli offerenti produttori olivicoli associati: dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo attestante che la quantità di olio offerta all'intervento è stata prodotta dai soci olivicoli;

per gli offerenti gestori di frantoio: dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che i quantitativi di olio offerti all'intervento provengono dalla lavorazione di olive acquistate, o sono costituiti da olio trattenuto come molenda, ovvero da olio ottenuto nel frantoio, ma ceduto dai produttori olivicoli al gestore del frantoio medesimo. Alla suddetta dichiarazione deve essere unito l'estratto dei fogli del registro di lavorazione delle olive;

per altri offerenti, compresi i gestori di frantoio per i casi diversi da quelli contemplati al punto precedente: fatture e autofatture I.V.A. comprovanti i passaggi delle olive e/o olio dalla fase di produzione alla fase di offerta all'intervento;

per gli offerenti di olio di sansa di oliva: fatture I.V.A. comprovanti l'acquisto della sansa di oliva se trattasi di offerente esercente di stabilimento di estrazione di olio di sansa di oliva;

per altri casi, fatture I.V.A. comprovanti i passaggi sansa di oliva/olio di sansa di oliva ».

Art. 3.

Dopo il primo comma dell'art. 5 dell'atto disciplinare 21 settembre 1977 è inserito il seguente comma:

« La domanda deve contenere l'indicazione del nome e cognome o denominazione sociale e indirizzo dell'offerente, della natura dell'attività svolta (produttore olivicolo, organismo associativo di produttori olivicoli, gestore di frantoio, estrattore di olio dalla sansa di oliva, commerciante o altra attività), qualità e quantità di olio offerta in vendita all'intervento e luogo di giacenza dell'olio offerto, e deve essere corredata dei documenti stabiliti all'art. 2, secondo comma ».

Art. 4.

La tabella *C* annessa all'atto disciplinare 21 settembre 1977 è sostituita dalla seguente:

TABELLA C

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
OLIO DI OLIVA 1977-78

Prezzo iniziale di acquisto dell'olio offerto all'intervento e reso non scaricato franco magazzino centro di intervento indicato nell'offerta.

(Reg. C.E.E. n. 1066/77 del 17 maggio 1977 e n. 2374/77 del 28 ottobre 1977).

Olio di oliva vergine extra con acidità non superiore a gradi 0,6:

prezzo di acquisto per quintale: prezzo d'intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 138.658,60) + maggiorazione di qualità (L. 28.840) = L. 167.498,60.

Olio di oliva vergine extra con acidità superiore a gradi 0,6 fino a gradi 1:

prezzo di acquisto per quintale: prezzo d'intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 138.658,60) + maggiorazione di qualità (L. 16.480) = L. 155.138,60.

Olio di oliva vergine fino:

prezzo di acquisto per quintale: prezzo d'intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 138.658,60) + maggiorazione di qualità (L. 10.300) = L. 148.958,60.

Olio di oliva vergine semifino:

prezzo di acquisto per quintale: L. 138.658,60.

Olio di oliva vergine lampante:

prezzo di acquisto per quintale con grado di acidità non superiore a 1: prezzo d'intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 138.658,60) — riduzione di qualità (L. 5.150) = lire 133.508,60.

Tale prezzo è ulteriormente ridotto, per ogni decimo di grado di acidità in più di: L. 103 per acidità superiore al 1° e fino ad 8°; L. 144,20 per acidità superiore ad 8° e fino a 12°; L. 185,45 per acidità superiore a 12° e fino a 14°; L. 226,60 per acidità superiore a 14° e fino a 16°.

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezza eccedente la tolleranza dello 0,2 per cento.

Olio di sansa di oliva:

prezzo di acquisto per quintale con 5° di acidità: prezzo d'intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 138.658,60) — riduzione di qualità (L. 52.530) = L. 86.128,60.

Tale prezzo è aumentato o ridotto di L. 103 per ogni decimo di grado di acidità, rispettivamente in meno o in più di 5°.

Il prezzo di acquisto è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso d'acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,5 per cento.

Roma, addì 3 novembre 1977

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(11858)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 216

Corso dei cambi del 7 novembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	878,45	878,45	878,50	878,45	878,40	878,50	878,35	878,45	878,45	878,45
Dollaro canadese	792,25	792,25	792 —	792,25	792,30	792,25	792,05	792,25	792,25	792,25
Franco svizzero	396,19	396,19	396,40	396,19	396,30	396,20	396,15	396,19	396,19	392,20
Corona danese	143,75	143,75	143,90	143,75	143,80	143,75	143,75	143,75	143,75	143,75
Corona norvegese	160,27	160,27	160,30	160,27	160,30	160,28	160,25	160,27	160,27	160,27
Corona svedese	183,115	183,115	183,20	183,115	183,10	183,12	183,11	183,115	183,115	183,10
Fiorino olandese	361,16	361,16	361,40	361,16	361,15	361,15	361,11	361,16	361,16	361,15
Franco belga	24,866	24,866	24,87	24,866	24,90	24,86	24,873	24,866	24,866	24,85
Franco francese	181,16	181,16	181,30	181,16	181,20	181,15	181,24	181,16	181,16	181,15
Lira sterlina	1590,15	1590,15	1589 —	1590,15	1590,15	1590,20	1590,70	1590,15	1590,15	1590,15
Marco germanico	389,37	389,37	389,30	389,37	389,35	389,35	389,30	389,37	389,37	389,35
Scellino austriaco	54,66	54,66	54,70	54,66	54,65	54,66	54,661	54,66	54,66	54,65
Escudo portoghese	21,63	21,63	21,63	21,63	21,60	21,65	21,61	21,63	21,63	21,65
Peseta spagnola	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,579	10,58	10,58	10,58
Yen giapponese	3,544	3,544	3,5475	3,544	3,528	3,54	3,544	3,544	3,544	3,54

Media dei titoli del 7 novembre 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	78,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,800
» 3,50 % (Ricostruzione)	95,825
» 5 % (Ricostruzione)	98,300
» 5 % (Riforma fondiaria)	99,775
» 5 % (Città di Trieste)	95,750
» 5 % (Beni esteri)	95,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,150
» 5,50 % » » 1968-83	79,300
» 5,50 % » » 1969-84	74,175
» 6 % » » 1970-85	74,475
» 6 % » » 1971-86	74,450
» 6 % » » 1972-87	70,875
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90	79,700
» 9 % » » 1976-91	80,200
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	97,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	92,425
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,100
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,875
» poliennali 7 % 1978	98 —
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	94,425
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,600
» » 9 % 1980	91,775
» » 10 % 1981	91,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 novembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	878,40
Dollaro canadese	792,15
Franco svizzero	396,17
Corona danese	143,75
Corona norvegese	160,26
Corona svedese	183,112
Fiorino olandese	361,135
Franco belga	24,869
Franco francese	181,20
Lira sterlina	1590,425
Marco germanico	389,33
Scellino austriaco	54,66
Escudo portoghese	21,63
Peseta spagnola	10,579
Yen giapponese	3,544

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Marmirolo

Con decreto 7 gennaio 1977, n. 2354, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati del canale Scaricatore del Mincio in comune di Marmirolo (Mantova) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3, mappali 156 (mq 50) e 57 (mq 1400) della superficie complessiva di mq 1450 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 12 luglio 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(11663)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di La Spezia

Con decreto 14 maggio 1977, n. 173, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno emerso dalle acque del torrente Canalone in comune di La Spezia, segnato nel nuovo catasto del comune medesimo al foglio n. 56, mappale 893 della superficie di mq 74 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 2 agosto 1975 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto di mappa che fa parte integrante del presente decreto.

(11664)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto di concessione di ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1976, registro n. 32 Difesa, foglio n. 84, è disposta la seguente rettifica:

Il decreto presidenziale 26 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1948, registro n. 17 Presidenza, foglio n. 101, e pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito anno 1949, dispensa 1ª, pag. 155, è rettificato, nella parte relativa alla concessione della croce al valor militare per attività partigiana in favore di Badino Rina, come segue:

da: Badino Rina, da Sestri Ponente, classe 1928, a: Badino Caterina Domenica, nata il 24 maggio 1928 a Genova.

(11713)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 6% Serie ordinaria ventennali.

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1977 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1978:

1) 6 % Serie ordinaria ventennali:

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 411 titoli di L. 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 205.500.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:
n. 584 titoli di L. 12.500
» 3.164 titoli di » 50.000
» 2.301 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.316.000.000;

Emissione ventiseiesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.448 titoli di L. 12.500
» 2.798 titoli di » 50.000
» 1.000 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 658.000.000;

Emissione ventisettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 240 titoli di L. 12.500
» 1.190 titoli di » 50.000
» 674 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 399.500.000;

Emissione ventottesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.472 titoli di L. 12.500
» 7.762 titoli di » 50.000
» 3.843 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.328.000.000;

Emissione ventinovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 3.131 titoli di L. 50.000
» 2.575 titoli di » 500.000
» 1.700 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.144.050.000;

Emissione trentesima:

Estrazione a sorte di:
n. 90 titoli di L. 50.000
» 63 titoli di » 500.000
» 54 titoli di » 1.000.000
» 30 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 240.000.000;

Emissione trentunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 390 titoli di L. 50.000
» 352 titoli di » 500.000
» 492 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 687.500.000;

Emissione trentaduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 994 titoli di L. 50.000
» 780 titoli di » 500.000
» 563 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.002.700.000;

Emissione trentatreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 728 titoli di L. 50.000
» 364 titoli di » 500.000
» 532 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 750.400.000;

Emissione trentaquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 516 titoli di L. 50.000
» 361 titoli di » 500.000
» 310 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 516.300.000;

Emissione trentacinquesima:

Estrazione a sorte di:
n. 430 titoli di L. 50.000
» 423 titoli di » 500.000
» 517 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 750.000.000;

Emissione trentaseiesima:

Estrazione a sorte di:
n. 336 titoli di L. 50.000
» 504 titoli di » 500.000
» 1.764 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.032.800.000;

Emissione trentasettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 2.838 titoli di L. 50.000
» 1.136 titoli di » 500.000
» 710 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.419.900.000;

Emissione trentottesima prima tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 371 titoli di L. 50.000
» 400 titoli di » 500.000
» 753 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 971.550.000;

Emissione trentottesima seconda tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 557 titoli di L. 50.000
» 601 titoli di » 500.000
» 1.130 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.458.350.000;

Emissione trentottesima terza tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 918 titoli di L. 50.000
» 689 titoli di » 500.000
» 988 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.378.400.000;

Emissione trentanovesima prima tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 395 titoli di L. 50.000
» 283 titoli di » 500.000
» 673 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 834.250.000;

Emissione trentanovesima seconda tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 230 titoli di L. 50.000
» 164 titoli di » 500.000
» 443 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 536.500.000;

Emissione trentanovesima terza tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 90 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 90.000.000;

Emissione quarantesima:

Estrazione a sorte di:
n. 19 titoli di L. 50.000
» 95 titoli di » 500.000
» 65 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 113.450.000;

Emissione quarantunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 202 titoli di L. 50.000
» 169 titoli di » 500.000
» 430 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 574.600.000;

Emissione quarantunesima seconda tranche:

Estrazione a sorte di:
n. 311 titoli di L. 50.000
» 379 titoli di » 500.000
» 896 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.101.050.000.

Totale generale: L. 22.503.800.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(11816)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riapertura dei termini, rinvio delle prove scritte e modificazione al bando del concorso, per esami, a dodici posti per uditore giudiziario riservato agli uffici giudiziari della provincia di Bolzano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1977 relativo al concorso, per esami, a dodici posti per uditore giudiziario riservato agli uffici giudiziari della provincia di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 25 agosto 1977;

Vista la richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 1977 e la delibera del Consiglio superiore della magistratura in data 29 settembre 1977, con la quale sono disposte modifiche al citato bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, indicato nell'art. 3 del bando, decreto ministeriale 5 luglio 1977 si riapre di giorni venti, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

La data delle prove scritte, indicata nell'art. 10 del bando, è rinviata al 1°, 2 e 3 febbraio 1978 presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, viale Trastevere, 191, in Roma, con inizio alle ore 8.

E' parimenti rinviata al 31 gennaio 1978, ore 9, la data indicata nell'art. 9 del bando e relativa alla identificazione personale, al ritiro della speciale tessera ed alla consegna dei testi di consultazione.

Art. 3.

Il bando di concorso decreto ministeriale 5 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 agosto 1977, n. 231, deve intendersi modificato nelle parti e nel senso qui di seguito indicate:

1) nelle premesse del citato decreto sono inserite le dizioni:

a) « Sentita la provincia di Bolzano ».

b) « Atteso che il rapporto di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per la riserva dei posti ai cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, con riferimento al censimento del 1971 è il seguente: 33 % al gruppo di lingua italiana, 63 % al gruppo di lingua tedesca e 4 % al gruppo di lingua ladina »;

2) nell'art. 1 del citato decreto dopo la parola Bolzano è inserita la frase: « dei quali otto posti riservati agli appartenenti al gruppo di lingua tedesca e quattro posti riservati agli appartenenti al gruppo di lingua italiana »;

3) nell'art. 2 è eliminata la lettera *f)*;

4) nell'art. 3:

il punto 9) è sostituito dal seguente: « L'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino nonché l'indicazione della residenza se anteriore di almeno due anni nella provincia di Bolzano (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752) »;

il punto 11) è eliminato.

Roma, addì 5 ottobre 1977

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1977
Registro n. 27 Giustizia, foglio n. 142

Schema della domanda
(da compilare su carta da bollo)

Al Ministero di grazia e giustizia - ROMA

Il sottoscritto dott. . . . (le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge) chiede all'on. Consiglio superiore della magistratura di essere ammesso al concorso, per esami, a . . posti di uditore giudiziario, riservato agli uffici giudiziari della provincia di Bolzano, indetto con decreto ministeriale . ., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 25 agosto 1977.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato il . . a . . . (1);

b) è residente a . ., dal . ., via . . e che eventuali comunicazioni relative al concorso gli vengano effettuate in . ., via . ., pretura di . .;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti;

f) ha conseguito la laurea in giurisprudenza il . . . presso l'Università degli studi di . .;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: . (4);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (5);

i) appartiene al gruppo di lingua (tedesco, italiano, ladino) . e pertanto sosterrà le prove di esame in detta lingua a termine della lettera *b)* dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104 (6);

l) è in possesso (o è in attesa del rilascio dell'attestato previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752) (7).

Si allegano:

1) una fotografia autenticata da notaio;
2) la dichiarazione di cui al punto *i*).

Firma . . (8)

---

(1) Gli aspiranti che hanno superato il 45° anno di età devono indicare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del limite stesso.

(2) Indicare il motivo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti o pendenze penali in corso.

(4) Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego. Tale dichiarazione va fatta anche se negativa.

(6) Tale dichiarazione richiesta al punto 9) e comma quinto dell'art. 3 del bando di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, deve essere resa e sottoscritta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(7) Da consegnare il giorno della identificazione personale.

(8) Alla firma per esteso del candidato deve seguire la autentica da parte di uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(11860)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Integrazioni e modificazioni al bando di concorso per l'ammissione ai corsi di formazione di consulenti socio-economici presso l'Università di Perugia.

La commissione giudicatrice prevista all'art. 6 del bando di concorso per l'ammissione ai corsi di formazione di consulenti socio-economici presso l'Università degli studi di Perugia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 284 del 18 ottobre 1977, sarà composta nel modo seguente:

due docenti (dei quali un economista);
un docente o esperto in sociologia o psicologia;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante della regione Umbria.

La commissione esaminatrice degli esami previsti all'art. 9 del bando sopra indicato sarà composta da:

il preside della facoltà di agraria dell'Università di Perugia o un suo delegato, presidente;
due docenti di discipline economico-sociali e tecniche;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante della regione Umbria.

Sempre all'art. 6 del bando suddetto, all'inizio dell'articolo, la frase: « Per l'ammissione al corso l'aspirante dovrà superare con un colloquio... » deve intendersi modificata in: « Per l'ammissione al corso l'aspirante dovrà superare un colloquio... ».

(11861)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a centottanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a centottanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 18 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 9 luglio 1977, si terranno in Roma, nei giorni 16 e 17 febbraio 1978, presso il palazzo dei Congressi, piazzale Kennedy, alle ore 8.

(11822)

OSPEDALE CIVILE « A. G. P. » DI ROCCAROMANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo del laboratorio di analisi;
un posto di aiuto capo del servizio di radiologia;
un posto di aiuto medico;
un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Roccaromana (Caserta).

(11952)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI PADOVA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Padova.

(11843)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(11840)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto e sei posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(11836)

OSPEDALE « MARIA SS. ADDOLORATA » DI BIANCAVILLA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Biancavilla (Catania).

(11837)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « A. CARLE » DI CUNEO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cuneo.

(11842)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI MONSELICE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Monselice (Padova).

(11838)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di primario della divisione di malattie infettive;
- un posto di assistente del primo servizio di radiologia;
- un posto di direttore di farmacia pubblica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(11839)

OSPEDALE CIVILE DI SACILE

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sacile (Pordenone).

(11841)

OSPEDALE DI CIRCOLO « A. BELLINI » DI SOMMA LOMBARDO

Concorso ad un posto di assistente del pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Somma Lombardo (Varese).

(11835)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1977, n. 32.

Norme integrative della disciplina in materia di contributi a favore di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 24 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Integrazione della documentazione

Allo scopo di assicurare il sollecito impiego dei fondi destinati alla realizzazione delle opere pubbliche assistite da contributo della Regione, la giunta regionale fissa un congruo termine, comunque non inferiore ai trenta giorni, entro il quale gli enti interessati dovranno provvedere alla integrazione della documentazione, tecnico-amministrativa, di loro competenza, necessaria per la formale concessione del contributo a seguito dell'esame del progetto da parte degli organi regionali consultivi di cui agli articoli 31 e 33 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37.

Scaduti inutilmente i termini di cui sopra il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, dichiara la decadenza dal contributo.

La decadenza dal contributo non viene dichiarata qualora gli enti interessati abbiano adempiuto alla richiesta e la documentazione debba essere integrata con il concorso di enti ed organismi esterni ad essi.

Art. 2.

Devoluzione di contributi regionali formalmente concessi

Qualora circostanze di carattere eccezionale, sopravvenute al provvedimento di formale concessione del contributo regionale, determinino la urgente necessità di utilizzare per opera diversa da quella approvata il contributo stesso, la giunta regionale, su motivata richiesta dell'ente interessato, può autorizzarne la devoluzione totale o parziale, purchè il contributo corrispondente non debba essere imputato su altro capitolo del bilancio e sia erogabile in base alle vigenti norme di contabilità.

L'ente autorizzato alla devoluzione deve presentare il progetto e la documentazione relativi alla nuova opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37.

Art. 3.

Definizione di procedimenti amministrativi già di competenza statale

Per la definizione dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, si osservano in quanto applicabili le norme della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, fatti salvi i provvedimenti adottati dai competenti organi statali.

E' ammessa nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 2 la devoluzione dei contributi statali già concessi, purchè questa sia rivolta alla realizzazione di opere appartenenti alla medesima categoria; la relativa richiesta deve essere presentata dall'ente interessato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Contributi regionali antecedenti la legge regionale 37/1974

Gli enti a cui favore sono stati destinati contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, sono tenuti a presentare il progetto esecutivo dell'opera da realizzare corredato della documentazione tecnico-amministrativa, di loro competenza, occorrente per la formale concessione del contributo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In alternativa gli stessi enti hanno facoltà di presentare, entro il termine di un mese dalla data predetta, domanda di devoluzione del contributo secondo le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 9 della suindicata legge 9 settembre 1974, n. 37.

Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma o quello che sarà fissato per la presentazione del progetto esecutivo e della relativa documentazione di competenza dell'ente nel provvedimento accoglitivo della domanda di devoluzione, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, dichiara la decadenza dal contributo.

Art. 5.

Contributi regionali a norma della legge regionale 37/1974 Remissione in termini

Gli enti a cui favore sono stati destinati dalla Regione finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche in applicazione dell'art. 7, primo comma, della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, e che non hanno osservato i termini stabiliti dall'art. 8, primo e secondo comma, e dall'art. 9, secondo comma, della legge stessa, possono presentare il progetto esecutivo e la documentazione tecnico-amministrativa, di loro competenza, o la domanda di devoluzione del contributo, rispettivamente entro tre mesi ed un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 11 agosto 1977

Il vice presidente: TEARDO

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1977, n. 33.

Disciplina delle acque minerali e termali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 24 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA

Art. 1.

La ricerca delle acque minerali e termali è consentita solo a chi abbia ottenuto il relativo permesso che viene rilasciato dalla Regione a chiunque ne faccia richiesta e dimostri di possedere la capacità tecnica ed economica adeguata alla importanza delle ricerche da effettuare.

Costituiscono oggetto del permesso di ricerca:

a) la captazione di sorgenti ed il rinvenimento di falde acquifere non affioranti;

b) gli esami dell'acqua captata o rinvenuta allo scopo di accertarne le caratteristiche di mineralizzazione o di termalità, fisiche, chimico-fisiche e microbiologiche, nonchè le particolari proprietà favorevoli alla salute;

c) lo studio del bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti o le falde di acque minerali e termali, comprendente un rilevamento geologico strutturale in scala adeguata, indicazioni di carattere pedologico e fitologico, censimento con l'ubicazione, le caratteristiche e l'uso delle sorgenti e delle falde del bacino stesso;

d) la delimitazione dell'area di protezione idrogeologica, atta a garantire la conservazione delle sorgenti e delle falde.

Art. 2.

Alla domanda di permesso deve essere allegato un programma di massima dei lavori contenente:

1) l'ubicazione delle sorgenti da captare e degli eventuali scavi e perforazioni da eseguire;

2) la indicazione della superficie che sarà presumibilmente interessata dallo studio di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 e le persone e gli istituti, con competenza specifica nella materia, che saranno incaricati di detto studio, nonchè la delimitazione dell'area di protezione idrogeologica;

3) la previsione generale di spesa ed i relativi mezzi per finanziarla.

Qualora il permesso di ricerca venga richiesto da una società, alla istanza dovranno essere allegati anche copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, nonchè un certificato del tribunale dal quale risultino le cariche sociali.

Delle istanze di permesso di ricerca la Regione dà comunicazione ai comuni, alle comunità montane e al distretto minerario interessati per territorio. Tali enti ed uffici possono presentare entro trenta giorni le loro osservazioni.

I comuni, su richiesta della Regione, provvedono alla pubblicazione delle istanze all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Art. 3.

Più istanze di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando presentino interferenze nelle aree richieste e risultino presentate non oltre un mese dall'ultimo giorno di pubblicazione della prima domanda all'albo pretorio del comune o dei comuni nel cui territorio ricade la ricerca.

Salvo il giudizio sulla idoneità di cui all'art. 1, è data la preferenza nell'ordine:

1) all'esistenza di una concessione contigua intestata ad un richiedente il permesso;

2) alle istanze presentate in data anteriore.

Art. 4.

Il permesso di ricerca per acque minerali e termali è rilasciato dal presidente della giunta regionale, sentita la giunta, ed è pubblicato per esteso nel Bollettino ufficiale della Regione.

Per le zone interessate da vincoli e servitù militari, il permesso di ricerca è concesso previo rilascio da parte della competente autorità militare, delle autorizzazioni previste dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898.

Con il provvedimento di rilascio del permesso è approvato anche il programma di massima dei lavori.

Il decreto che accorda il permesso di ricerca viene rilasciato dietro pagamento della tassa di concessione regionale ai sensi delle norme vigenti.

Una copia del provvedimento è trasmessa al distretto minerario interessato ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, il titolare del permesso deve notificare il relativo provvedimento ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati dai lavori.

Art. 5.

Il permesso di ricerca per acque minerali e termali è rilasciato per un'area non eccedente i 500 ettari e con validità non superiore a tre anni.

Detto termine può essere prorogato dalla Regione per un periodo non superiore a tre anni, qualora il titolare del permesso abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento di rilascio e previa constatazione in sito delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.

La domanda di proroga deve essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza e ad essa deve essere allegata una relazione generale sui lavori effettuati ed un programma dettagliato della ulteriore ricerca con i relativi preventivi di spesa.

Art. 6.

Prima dell'inizio dei lavori, e comunque non oltre tre mesi dal rilascio del permesso, deve essere presentato alla Regione il progetto particolareggiato delle opere di captazione delle sorgenti nonchè degli eventuali scavi e perforazioni per la ricerca delle falde non affioranti.

L'esecuzione di tale progetto è autorizzata dal presidente della giunta regionale, sentito il parere del consiglio comunale interessato che lo esprime con riferimento alle relative implicazioni urbanistiche, entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

La mancata espressione del parere nei termini prescritti equivale a parere negativo.

Il presidente della giunta regionale autorizza altresì, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, le modifiche di dettaglio che si rendessero necessarie in corso d'opera. Trascorso il termine suddetto senza che la Regione abbia provveduto, la richiesta di modifica si intende approvata.

Art. 7.

Per la esecuzione dei manufatti da realizzarsi in attuazione del progetto particolareggiato delle opere di captazione il sindaco procede al rilascio delle relative concessioni di edificare, a norma della legge 28 gennaio 1977, n. 10, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato.

Qualora l'esecuzione dei manufatti di cui al primo comma sia richiesta in zone nelle quali tale attività sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici anche soltanto adottati, l'eventuale parere favorevole del consiglio comunale, ai sensi del primo comma dell'art. 6, ha valore di variante e la relativa deliberazione ne deve avere le caratteristiche e il contenuto. In tal caso non sono necessarie la preventiva autorizzazione e la pubblicazione rispettivamente previste dagli articoli 10, settimo comma, e 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Il decreto del presidente della giunta regionale, relativo alla autorizzazione prevista dall'art. 6, da rilasciarsi previo parere del comitato tecnico urbanistico di cui alla legge regionale 24 maggio 1972, n. 8 e della giunta regionale, sostituisce il decreto di approvazione della variante medesima previsto dalla legge regionale 24 maggio 1972, n. 8.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma, qualora il comune si pronunci sfavorevolmente, il presidente della giunta regionale convoca i rappresentanti degli enti locali competenti per territorio, delle associazioni sindacali degli imprenditori, dei coltivatori agricoli e dei lavoratori, della camera di commercio nonchè il richiedente l'autorizzazione, al fine di acquisire ogni possibile elemento di giudizio sulla realizzazione delle opere di ricerca.

Sulla base delle risultanze della procedura espletata ai sensi della presente legge il presidente della giunta regionale, sentiti il comitato tecnico urbanistico, la giunta e la commissione consiliare competente, qualora ritenga sussistere un preminente interesse economico regionale alla realizzazione delle opere richieste, rilascia l'autorizzazione prevista dall'art. 6 e contestualmente approva la variante in deroga agli articoli 8 e 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

I provvedimenti del presidente della giunta regionale di cui al secondo ed al quinto comma hanno altresì valore di deroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 28, in quanto necessaria.

Qualora l'esecuzione dei manufatti di cui al primo comma risulti vietata per effetto della legge regionale 3 settembre 1976, n. 28, e non occorra apportare variante allo strumento urbanistico, l'autorizzazione prevista dall'art. 6 è rilasciata dal presidente della giunta regionale, tenuto conto del parere espresso dal comune, sentito il comitato tecnico urbanistico e la giunta regionale ed ha valore di deroga a norma dell'art. 10 della legge stessa.

Art. 8.

Alle sedute del comitato tecnico urbanistico, quando esprime pareri di cui al precedente articolo, interviene un dipendente regionale dell'ufficio competente in materia di acque minerali e termali.

Art. 9.

Il titolare del permesso di ricerca è tenuto a dare comunicazione scritta alla Regione dell'avvenuta captazione di sorgenti o del rinvenimento di falde acquifere.

Un dipendente della Regione assiste ai prelievi dei campioni di acqua minerale e termale effettuati ai fini dell'accertamento delle caratteristiche di cui all'art. 1, lettera *b*).

Il ricercatore non può disporre in modo alcuno dell'acqua captata o rinvenuta senza l'autorizzazione del presidente della giunta regionale.

Art. 10.

Il ricercatore deve corrispondere alla Regione il canone annuo anticipato di L. 1000 per ogni ettaro, o frazione di esso, di superficie compresa nell'area del permesso.

Art. 11.

Il presidente della giunta regionale, sentita la giunta, può autorizzare il trasferimento del permesso di ricerca. L'autorizzazione è richiesta dal titolare del permesso ed è subordinata alla sussistenza nell'aspirante cessionario dei requisiti stabiliti nell'art. 1, primo comma.

Ogni trasferimento è soggetto al pagamento della tassa di concessione regionale, ai sensi delle norme vigenti.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla di pieno diritto.

Il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale il permesso è stato rilasciato.

Art. 12.

Il presidente della giunta regionale, sentita la giunta, può pronunciare la decadenza del permesso:

1) quando non sono state osservate le disposizioni contenute nell'art. 4, ultimo comma, e nell'art. 6;

2) quando non si è dato inizio ai lavori nei termini stabiliti nel permesso e, in difetto di termine specifico, entro sei mesi dalla data del relativo decreto, salvo i casi di giustificato impedimento dei quali dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Regione;

3) quando i lavori sono rimasti sospesi per oltre tre mesi e la causa di tale sospensione non è attribuibile a motivate difficoltà di carattere tecnico o ambientale;

4) quando non sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 9;

5) quando non è stato pagato il canone indicato nell'articolo 10;

6) quando non sono state osservate le prescrizioni stabilite nel provvedimento con il quale è stato rilasciato il permesso o si sia contravvenuto alle disposizioni dell'art. 11;

7) quando sono venuti meno i requisiti di capacità tecnico-economica.

La decadenza è pronunciata previa contestazione dei motivi all'interessato, al quale viene fissato il termine perentorio di giorni venti per le controdeduzioni.

In nessun caso il ricercatore decaduto ha diritto a compensi od indennità nei confronti della Regione o degli eventuali successivi ricercatori.

Art. 13.

I proprietari o possessori di fondi compresi nel perimetro entro il quale può essere effettuata la ricerca non possono opporsi ai relativi lavori.

E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca.

I proprietari o possessori di fondi soggetti alla ricerca hanno facoltà di richiedere una cauzione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di permesso di ricerca. Tale cauzione viene depositata presso la tesoreria regionale.

Nel caso che le parti non si siano accordate neanche in seguito al tentativo di bonario componimento compiuto dalla Regione, il presidente della giunta regionale stabilisce d'ufficio l'ammontare provvisorio del deposito cauzionale. A deposito effettuato, il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori.

Art. 14.

Il permesso di ricerca può essere revocato per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.

Il ricercatore, in tal caso, ha diritto ad una indennità sulla base dei risultati ottenuti e dei lavori effettuati.

Titolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI SFRUTTAMENTO

Capitolo primo

Il provvedimento di concessione

Art. 15.

Possono formare oggetto di concessione di sfruttamento i giacimenti di acqua minerale e termale dei quali la giunta regionale riconosca la coltivabilità.

La concessione può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta e dimostri di possedere capacità tecnica ed economica a condurre l'impresa in relazione ai lavori programmati ed al loro prevedibile sviluppo.

Nel rilascio della concessione è data preferenza nell'ordine:

1) al ricercatore;

2) a società nelle quali il ricercatore abbia una partecipazione.

Qualora il ricercatore non ottenga la concessione richiesta ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e un premio in relazione all'importanza dei giacimenti rinvenuti.

L'ammontare delle spese e del premio sono provvisoriamente determinati nell'atto di concessione, in caso di disaccordo tra le parti.

Art. 16.

La concessione è rilasciata per un periodo proporzionale alla entità degli impianti programmati, non superiore comunque ad anni trenta e per una superficie non eccedente i 300 ettari e può essere rinnovata.

Alla domanda di concessione dovranno essere allegati:

a) programma generale di coltivazione indicante, in particolare, la spesa prevista, i mezzi finanziari disponibili ed i risultati economici preventivati;

b) studio di dettaglio del bacino idrogeologico, comprendente rilievi idrogeologici e litologici;

c) certificati delle analisi fisiche, chimico-fisiche, batteriologiche, farmacologiche e cliniche effettuate presso i laboratori e istituti abilitati;

d) planimetrie a curve di livello e planimetrie ottenute per riduzione delle mappe catastali, alla scala 1 : 5000, della zona richiesta in concessione;

e) monografie dei vertici del perimetro dell'area richiesta in concessione, in scala non inferiore a 1 : 250;

f) progetto di massima dello stabilimento di utilizzazione e delle opere connesse, con particolare riguardo alla disposizione dei locali interni ed alle relative attrezzature.

Qualora la concessione venga richiesta da una società, alla istanza devono essere allegate copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, nonchè un certificato del tribunale dal quale risultino le cariche sociali.

Delle istanze di concessione sarà data comunicazione ai comuni interessati per territorio, alla camera di commercio e al distretto minerario, i quali possono presentare le loro osservazioni entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione stessa.

Le istanze di concessione con allegato il relativo piano topografico sono pubblicate, per la durata di giorni quindici consecutivi, all'albo pretorio del comune o dei comuni nel cui territorio ricade la zona oggetto di concessione, previo avviso sul Foglio annunzi legali della provincia.

Art. 17.

La concessione è rilasciata dalla giunta regionale ed il relativo provvedimento, soggetto al pagamento della tassa di concessione regionale, contiene:

a) l'indicazione del concessionario ed il suo domicilio, che deve essere stabilito ed eletto nella provincia in cui trovasi la sorgente oggetto di concessione;

b) la natura, l'estensione e la delimitazione della concessione;

c) la durata della concessione;

d) la determinazione del canone proporzionale annuo, da pagarsi dal concessionario ai sensi dell'art. 23;

e) l'eventuale ammontare delle spese e del premio determinato ai sensi del quarto comma dell'art. 15;

f) l'approvazione del programma generale di coltivazione;

g) l'obbligo di eseguire ogni sei mesi, alla presenza di dipendenti della Regione, la misura della portata delle singole sorgenti;

h) l'obbligo di procedere all'esecuzione, almeno ogni cinque anni, delle analisi di cui al punto *c*) dell'art. 16 su campioni prelevati alla presenza di un dipendente della Regione;

i) l'autorizzazione all'esecuzione del progetto di cui alla lettera *f*) dell'art. 16;

l) tutti gli altri obblighi e condizioni ai quali si intende subordinare la concessione.

Al provvedimento sono uniti una copia delle planimetrie in scala 1:5000 di cui alla lettera *d*) dell'art. 16 ed il verbale di delimitazione della concessione corredato di una monografia dei vertici di cui alla lettera *e*) dello stesso articolo.

Copia del provvedimento è trasmessa al Ministero della sanità e al distretto minerario interessato.

Per la realizzazione dello stabilimento e delle opere connesse, di cui al progetto indicato alla lettera *f)* del precedente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7.

Il titolare della concessione deve notificare il relativo provvedimento ai proprietari ed ai possessori dei fondi interessati, entro trenta giorni dalla consegna del provvedimento stesso.

Il provvedimento è pubblicato per esteso nel Bollettino ufficiale della regione Liguria.

Art. 18.

Entro l'ultimo trimestre di ogni anno, deve essere inviato alla Regione il programma dei lavori per l'anno successivo.

Il presidente della giunta regionale può entro tre mesi dall'inoltro di detto programma, sentito il concessionario, disporre varianti al programma medesimo.

Decorso il termine di cui sopra, il programma che non abbia dato luogo a variazioni si intende approvato.

Nel caso che la concessione sia accordata ad una società, questa ha l'obbligo di comunicare alla Regione, entro trenta giorni, le eventuali variazioni nella composizione del consiglio di amministrazione nonchè le variazioni dello statuto sociale.

Le disposizioni di cui sopra e quelle relative alle lettere *g)* e *h)* dell'art. 17 si applicano anche alle concessioni vigenti allo atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

I proprietari o possessori dei fondi interessati non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, all'apposizione dei termini relativi ed ai lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni a norma del disposto dell'art. 13.

Art. 20.

Qualora la concessione non sia stata rilasciata al ricercatore, il concessionario deve, entro il termine di tre mesi dalla data di notifica del provvedimento provare, mediante la presentazione della relativa quietanza o certificato, di aver corrisposto al ricercatore la somma stabilita nel provvedimento stesso a titolo di premio o di indennità, oppure di averne effettuato il deposito presso la tesoreria regionale.

Il mancato adempimento dell'obbligo di cui sopra produce la decadenza della concessione.

Capitolo secondo

Esercizio della concessione

Art. 21.

I giacimenti di acqua minerale e termale e le loro pertinenze sono sottoposti alle disposizioni di legge che disciplinano gli immobili.

L'iscrizione delle ipoteche è subordinata all'autorizzazione del presidente della giunta regionale, sentita la giunta.

Art. 22.

Costituiscono pertinenze tutti gli impianti fissi interni ed esterni per la captazione e condotta dell'acqua allo stabilimento di produzione, i macchinari per il sollevamento dell'acqua stessa, le opere e gli impianti destinati alla raccolta e distribuzione dell'acqua nonchè le vasche, gli impianti, le opere e le attrezzature necessarie per la conservazione del fango, con esclusione delle attrezzature e degli impianti esclusivamente alberghieri e sanitari.

Costituiscono altresì pertinenza i beni indicati nell'art. 23, primo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e non previsti nel precedente comma.

Art. 23.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo di L. 5000 per ogni ettaro o frazione di esso compreso nell'area della concessione.

Art. 24.

Le concessioni devono essere tenute costantemente in attività, salvo che il presidente della giunta regionale, sentita la giunta, ne autorizzi la sospensione o lo svolgimento parziale.

Il concessionario risponde di fronte alla Regione della regolare manutenzione del bene oggetto della concessione anche durante il periodo di sospensione dell'attività.

Art. 25.

Qualunque trasferimento per atto fra vivi della concessione è soggetto, a pena di nullità, unicamente all'autorizzazione della giunta regionale.

Qualora non sia stata richiesta l'autorizzazione di cui al comma precedente la giunta regionale può pronunciare la decadenza della concessione.

Le istanze di trasferimento sono pubblicate secondo le modalità stabilite dall'art. 16, ultimo comma.

Il provvedimento di autorizzazione viene rilasciato dietro pagamento della relativa tassa sulle concessioni regionali.

Art. 26.

Nel caso di morte del concessionario l'erede deve presentare domanda di trasferimento della concessione non oltre sei mesi dall'apertura della successione.

La concessione può essere trasferita all'erede, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale, sentita la giunta.

Qualora succedano più eredi questi, entro sei mesi dalla apertura della successione, devono nominare, con la maggioranza indicata nell'art. 1105 del codice civile, un rappresentante unico per tutti i rapporti giuridici con la Regione e con i terzi.

Trascorso il termine suddetto senza che gli eredi abbiano provveduto, il rappresentante sarà nominato dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione trovasi la concessione, su richiesta del presidente della giunta regionale.

Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma si applicano in ogni caso in cui il diritto nelle concessioni è comune a più soggetti.

Art. 27.

L'espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.

Il precetto immobiliare deve essere notificato anche alla Regione.

Il premio di aggiudicazione che sopravvanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.

L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti a favore ed a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge, purchè possegga i necessari requisiti.

Art. 28.

Il concessionario è tenuto a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio dell'attività.

Per quanto attiene la prestazione di eventuale cauzione si osservano le norme dell'art. 13.

Art. 29.

Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per il deposito, il trasporto e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, per la produzione e trasmissione dell'energia ed in genere per la coltivazione del giacimento, conduzione e sicurezza dell'attività estrattiva sono considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e dell'art. 34 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

Circa la necessità e le modalità delle opere stesse si pronuncia il presidente della giunta regionale.

Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il titolare della stessa può domandare la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, agli effetti delle leggi suddette.

Tale dichiarazione è effettuata dal presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37.

Su richiesta del concessionario, il presidente della giunta regionale può ordinare la occupazione d'urgenza, determinando l'indennità e disponendone il deposito.

Art. 30.

I concessionari di acqua minerale o termale hanno l'obbligo di denunciare periodicamente i dati statistici dell'acqua utilizzata, attenendosi alle istruzioni impartite dalla Regione e fornendo altresì le notizie che sui dati medesimi venissero richieste.

Inoltre, debbono mettere a disposizione dei dipendenti regionali incaricati tutti i mezzi necessari ad ispezionare i lavori.
I dati, le notizie ed i chiarimenti forniti dai concessionari godono delle tutele di cui all'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Capitolo terzo

Cessazione della concessione

Art. 31.

La concessione cessa:

a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza;
d) per revoca.

Art. 32.

Al concessionario che abbia ottemperato agli obblighi imposti nel provvedimento di concessione, alle successive prescrizioni impartite dalla Regione ai sensi della presente legge ed abbia eseguito il programma dei lavori di cui all'art. 18, spetta il rinnovo della concessione.

La domanda per ottenere il rinnovo deve essere inoltrata alla giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza.

Per il rinnovo della concessione si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 17.

Art. 33.

Se la concessione non viene rinnovata il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna alla Regione del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze.

Art. 34.

Il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte di un nuovo concessionario è determinato nel provvedimento di concessione.

Art. 35.

Le ipoteche iscritte sul diritto del concessionario si risolvono sulle cose di spettanza dello stesso.

Questi è tenuto ad avvertire, almeno un mese prima, i creditori ipotecari iscritti del giorno nel quale si procederà alle operazioni per la consegna alla Regione o al nuovo concessionario del bene e delle relative pertinenze.

Art. 36.

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve inoltrare apposita istanza alla giunta regionale senza apporvi condizione alcuna.

Dalla data di notificazione della istanza alla Regione, il concessionario e costituito custode del bene oggetto della concessione e relative pertinenze, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento e di non modificare lo stato del bene.

Il presidente della giunta regionale provvede alla verifica del bene oggetto di concessione e prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari; in caso di inosservanza, ne ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario.

Art. 37.

Sulla rinuncia provvede la giunta regionale entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza del concessionario.

Qualora la rinuncia sia motivata da esaurimento del bene oggetto della concessione, ove la richiesta sia accettata, i beni costituenti le pertinenze rientrano nella piena disponibilità del concessionario.

Art. 38.

La giunta regionale può pronunciare la decadenza del concessionario quando questi:

a) non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;
b) non abbia osservate le disposizioni contenute negli articoli 17, quinto comma, 18, primo e quarto comma, 20, 23, 24, 25 e 26, primo comma;
c) siano venuti a mancare i requisiti di capacità tecnico-economica;
d) non adempia agli eventuali obblighi stabiliti dall'art. 43;
e) subisca la revoca dell'autorizzazione sanitaria.

Art. 39.

La decadenza della concessione è pronunciata previa contestazione dei motivi al concessionario che, entro sessanta giorni, può presentare controdeduzioni.

Art. 40.

I provvedimenti relativi alla rinuncia ed alla decadenza sono pubblicati per esteso nel Bollettino ufficiale della regione Liguria.

Alla rinuncia ed alla decadenza si applicano le disposizioni degli articoli 33 e 34.

Art. 41.

La giunta regionale può procedere a nuova concessione del bene che sia stato oggetto di rinuncia e di decadenza, anche se su di esso siano state iscritte ipoteche, ponendo a carico del concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori ipotecari o privilegiati e stabilendo eventuali garanzie nell'interesse dei terzi.

Entro un anno dalla trascrizione dei provvedimenti relativi alla rinuncia o alla decadenza i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche se il termine pattuito, non sia scaduto, promuovendo la vendita all'asta della concessione per la quale non si sia provveduto nei termini del comma precedente. In tal caso il prezzo di aggiudicazione, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati, spetta alla Regione.

L'aggiudicatario è soggetto alle disposizioni contenute nella presente legge, che disciplinano il rilascio della concessione.

Trascorso il termine di cui al secondo comma, in caso che l'asta sia andata deserta, il bene rimane libero da ogni peso e può formare oggetto di nuova concessione.

Art. 42.

La concessione può essere revocata per sopravvenute gravi ragioni di interesse pubblico con provvedimento motivato della giunta regionale nel quale è determinata anche l'indennità dovuta al concessionario.

Capitolo quarto

Gestione unica di concessione mineraria

Art. 43.

Nel caso di due o più concessioni di acqua minerale o termale interessanti lo stesso bacino imbrifero, il presidente della giunta regionale, sentita la giunta, può prescrivere ai singoli concessionari di assoggettarsi ad una disciplina unica degli emungimenti, allo scopo di evitare danni al buon governo del bacino.

A tal fine, i concessionari sono invitati ad accordarsi, entro un termine stabilito, sulla nomina delle persone alle quali sono demandati i compiti di predisporre la disciplina unica e di assicurarne l'osservanza.

Qualora trascorra inutilmente il termine all'uopo prefissato il presidente della giunta regionale, sentita la giunta, nomina un commissario che provvede all'espletamento dei compiti di cui al comma precedente ed al riparto delle spese fra i concessionari.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 44.

Il presidente della giunta regionale, o per sua delega l'assessore incaricato, esercita la vigilanza sulla utilizzazione delle acque minerali e termali date in concessione ai sensi della presente legge, tramite dipendenti regionali appositamente incaricati.

Nel caso di particolare gravità delle violazioni può essere disposta l'immediata sospensione dell'attività.

Tale sospensione dovrà essere ratificata entro quindici giorni con provvedimento del presidente della giunta regionale.

Art. 45.

Chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali senza che sia in possesso della prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 8.000.000.

Chiunque intraprenda la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali senza averne ottenuto la concessione, è punito con la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 4.000.000.

Per la inosservanza degli obblighi stabiliti al primo comma dell'art. 39, si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.

Art. 46.

Delle violazioni di cui all'art. 45 è redatto processo verbale da contestarsi immediatamente al trasgressore o al concessionario o al direttore dei lavori.

Qualora la contestazione immediata non sia possibile e in caso di violazione del primo comma dell'art. 30, l'accertamento dell'infrazione deve essere notificato entro sessanta giorni.

La mancata notifica entro il termine estingue l'obbligo di pagare la somma dovuta.

Entro venti giorni dalla contestazione o dalla data della notifica dell'accertamento dell'infrazione è ammesso il pagamento, con effetto liberatorio, di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione.

L'accertamento dell'infrazione deve essere trasmesso al presidente della giunta regionale che, qualora il trasgressore non abbia provveduto al pagamento, determina, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma precedente, la somma dovuta in relazione alla gravità dell'illecito commesso.

Per la riscossione della somma dovuta, si applicano le norme di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le somme riscosse sono introitate nel bilancio regionale.

Art. 47.

I permessi di ricerca e le concessioni vigenti all'atto della entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla scadenza, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge per quanto attiene all'esercizio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 11 agosto 1977

Il vice presidente: TEARDO

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1977, n. 34.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 31. Norme in materia di assistenza scolastica e delega delle relative funzioni amministrative.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 24 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 31 è così sostituito:

« Al fine di assicurare il diritto allo studio, sono attuati i seguenti interventi a favore degli studenti delle scuole dello obbligo statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato:

a) servizio di trasporto per gli alunni provenienti da località, frazioni o comuni diversi da quello ove ha sede la scuola frequentata, sempre che sussistano, o per la distanza o per la mancanza di idonei mezzi di pubblico trasporto, obiettive difficoltà di accesso alla scuola. Gli interventi regionali tendono a realizzarne la gratuità. Il servizio di trasporto può essere attuato mediante appositi scuolabus nei casi in cui le situazioni logistiche ambientali lo rendano necessario; in ogni caso gli alunni devono essere assicurati dal momento in cui lasciano il proprio domicilio fino all'ingresso della scuola e viceversa;

b) servizio di refezione rivolto anche a favorire gli alunni che si trovano in condizioni di disagio per il rientro alla propria abitazione o che permangono nelle sedi scolastiche in attuazione della scuola a tempo pieno: la refezione è gratuita per gli alunni che versano in condizioni economiche disagiate;

c) assegnazione di contributi per l'acquisto di libri di testo, di pubblicazioni, di materiale didattico ad uso collettivo ed individuale, tenuto conto delle condizioni economiche degli alunni, e per attività di sperimentazione didattica, nel rispetto delle competenze dello Stato: il materiale ad uso individuale può essere erogato anche a titolo di comodato;

d) concessione di contributi per l'acquisto di libri o di altro materiale didattico a favore dei corsi per i lavoratori, organizzati dalla competente autorità scolastica, diretti al conseguimento nell'ambito dei relativi istituti contrattuali, del diploma di scuola media inferiore, dei corsi di recupero scolastico per adulti e dei corsi di orientamento musicale;

e) erogazione di contributi per l'espletamento anche di altri compiti di assistenza scolastica.

Ai servizi di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo si provvede direttamente o, in via subordinata, mediante concessione di contributi alle scuole.

All'attuazione di quanto previsto alla lettera *c*) del presente articolo, si provvede mediante attribuzione di un fondo alle singole scuole o istituti in proporzione al numero degli alunni frequentanti l'anno scolastico precedente ed in relazione alle caratteristiche socio-economiche delle zone dove le scuole o gli istituti hanno sede.

Le scuole od istituti di cui al precedente comma provvedono a quanto di loro competenza per quanto concerne la lettera *c*) tramite i consigli di istituto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, i quali predispongono i relativi programmi d'intervento, sentiti i consigli di classe di cui al decreto stesso.

All'attuazione di quanto previsto alla lettera *d*) del presente articolo si provvede mediante assegnazione di contributi allo organo scolastico responsabile dei corsi.

All'attuazione di quanto previsto alla lettera *e*) del presente articolo si provvede mediante assegnazione di contributi ai consigli di circolo o di istituto di cui al precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 416.

Per quanto concerne gli adempimenti previsti dal presente articolo, le scuole ed istituti non statali provvedono tramite le rappresentanze delle componenti della comunità scolastica ».

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 31, è così sostituito:

« Al fine di assicurare il diritto allo studio sono attuati i seguenti interventi a favore degli studenti degli istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore ed artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato:

a) concorso nelle spese di viaggio agli studenti provenienti da comuni diversi da quelli ove ha sede la scuola frequentata: ai fini del presente intervento hanno precedenza gli studenti di famiglia a basso reddito;

b) contributi per usufruire di posti in convitti e residenze gestiti da enti o privati agli studenti che, ai fini della frequenza scolastica, risiedono fuori famiglia;

c) servizio di mensa o corresponsione di un concorso nelle spese sostenute per i pasti dai singoli studenti che si trovino in condizioni di difficoltà per il rientro nella propria abitazione in ragione della distanza o degli orari scolastici: gli studenti concorrono al costo del servizio con una quota determinata in base alle loro condizioni economiche. Tali interventi possono essere svolti nell'ambito dei servizi esistenti nel territorio;

d) assegnazione di contributi per l'acquisto di libri di testo, di pubblicazioni, di materiale didattico ad uso collettivo ed individuale, tenuto conto delle condizioni economiche degli alunni, e per attività di sperimentazione didattica nel rispetto delle competenze dello Stato: il materiale ad uso individuale può essere erogato anche a titolo di comodato;

e) erogazione di contributi per l'espletamento anche di altri compiti di assistenza scolastica.

All'attuazione degli interventi previsti alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo si provvede mediante i consigli di istituto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

All'attuazione del servizio di mensa di cui alla lettera *c*) del presente articolo si può provvedere o mediante i consigli di istituto o direttamente, di intesa con i consigli stessi.

All'attuazione di quanto previsto alla lettera *d*) del presente articolo, si provvede mediante attribuzione di un fondo alle singole scuole od istituti in proporzione al numero degli alunni frequentanti l'anno scolastico precedente.

Le scuole od istituti di cui al precedente comma provvedono a quanto di loro competenza, per quanto concerne la lettera *d*), tramite i consigli di istituto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, i quali predispongono i relativi programmi di intervento, sentiti i consigli di classe di cui al decreto stesso.

All'attuazione di quanto previsto alla lettera *e*) del presente articolo, si provvede mediante assegnazione di contributi ai consigli di circolo e di istituto di cui al precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 416.

Per quanto concerne gli adempimenti previsti dal presente articolo le scuole ed istituti non statali provvedono tramite le rappresentanze delle componenti della comunità scolastica».

Art. 3.

All'art. 5 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 31, è aggiunto il seguente secondo comma:

« Tali interventi vengono coordinati con quelli previsti dalle leggi regionali 9 giugno 1975, n. 32 e 31 gennaio 1977, n. 10».

Art. 4.

L'art. 6 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 31, è così sostituito:

« Le funzioni amministrative di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono delegate ai comuni e loro consorzi appositamente costituiti ai sensi degli articoli 156 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni. I comuni o loro consorzi esercitano le funzioni loro delegate nei confronti degli alunni che frequentano le scuole materne e dell'obbligo situate nei rispettivi territori, salvo quelle concernenti il trasporto degli alunni delle scuole suddette che vengono esercitate dai comuni o loro consorzi nel cui territorio risiedono gli alunni stessi.

Gli enti delegati esercitano le funzioni di cui al primo comma con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) per l'espletamento dei servizi possono avvalersi dei patronati scolastici e loro consorzi provinciali;

2) per realizzare una maggior efficienza, economicità ed uniformità di trattamento nella prestazione dell'assistenza scolastica i comuni, anche se non consorziati, operano d'intesa ai fini della realizzazione dei servizi, particolarmente nel caso in cui ad una stessa scuola affluiscano alunni provenienti da comuni diversi;

3) in ordine agli interventi di cui all'art. 2, lettera *b*), provvedono a stabilire i criteri per la definizione delle priorità di intervento tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche delle zone dove le singole scuole od istituti hanno sede nonchè delle condizioni economiche degli alunni;

4) in ordine agli interventi di cui all'art. 2, lettera *c*), provvedono:

a stabilire le modalità e i criteri da applicare per la valutazione dei requisiti e delle condizioni economiche dei richiedenti i libri di testo ed il materiale didattico ad uso individuale;

a stabilire le modalità di rendicontazione da parte delle scuole dei fondi ad esse assegnati;

5) provvedono al riparto dei fondi destinati ai consigli di circolo e d'istituto e alle rappresentanze della comunità scolastica di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge, in base al numero degli studenti delle singole scuole od istituti ed alle condizioni socio-economiche delle zone ove le scuole od istituti hanno sede;

6) coordinano con quanto previsto dalla presente legge le attività finanziate con fondi dei propri bilanci ».

Art. 5.

L'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 31, è così sostituito:

« Le funzioni amministrative di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono delegate alle province che le esercitano con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) predispongono il programma degli interventi e la ripartizione dei fondi disponibili tra le diverse scuole ed istituti, sentiti i distretti scolastici a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, anche al fine di realizzare, nel modo più economico possibile, interventi che assicurino agli studenti prestazioni uniformi su tutto il territorio provinciale;

2) stabiliscono le modalità di ammissione ai benefici previsti all'art. 4, lettere *a*), *b*) e *c*) fissando i criteri di valutazione delle condizioni economiche degli studenti e determinando l'entità del concorso spese;

3) stabiliscono in ordine a quanto previsto alla lettera *d*) dell'art. 4:

le modalità ed i criteri da applicare per la valutazione dei requisiti e delle condizioni economiche dei richiedenti i libri di testo ed il materiale didattico ad uso individuale;

le modalità di rendicontazione da parte delle scuole dei fondi ad esse assegnati;

4) provvedono all'attuazione di quanto previsto all'art. 5 anche tramite i comuni, loro consorzi, enti, associazioni, comitati o organismi che operano nel settore promuovendo iniziative per favorire, d'intesa con le competenti autorità scolastiche, l'inserimento degli alunni nelle normali strutture della scuola;

5) provvedono al riparto dei fondi di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 della presente legge destinati ai consigli di istituto e alle rappresentanze della comunità scolastica di cui all'ultimo comma del precitato art. 2 in base al numero degli studenti delle singole scuole od istituti;

6) possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni delegate, dei consorzi provinciali dei patronati scolastici;

7) coordinano con quanto previsto dalla presente legge le attività finanziate con fondi dei propri bilanci ».

Art. 6.

L'art. 18 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 31, è così sostituito:

« La giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, entro il 31 maggio di ogni anno ripartisce tra gli enti delegati i fondi occorrenti all'esercizio delle funzioni delegate, nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio per ogni tipo di intervento, sulla base delle rilevazioni e dei dati relativi all'anno scolastico precedente applicando i seguenti parametri:

1) *per i servizi di trasporto della scuola materna e dello obbligo*:

70 per cento in rapporto al numero degli alunni trasportati moltiplicato per la percorrenza chilometrica media per alunno;

20 per cento in rapporto inversamente proporzionale alla densità della popolazione;

10 per cento per i comuni classificati montani o depressi ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e della legge 22 luglio 1966, n. 614, al fine di provvedere ad esigenze di carattere straordinario o temporaneo anche in corso di esercizio, da porre a disposizione della giunta che lo eroga sentita la commissione consiliare competente;

2) *per i servizi di trasporto degli istituti e scuole di istruzione secondaria, superiore ed artistica*:

80 per cento in rapporto al numero degli studenti trasportati moltiplicato per la percorrenza chilometrica media per alunno;

20 per cento in rapporto inversamente proporzionale alla densità della popolazione;

3) *per i servizi di mensa e di convitto per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica ed eccezionalmente per alunni della scuola dell'obbligo*:

80 per cento da ripartire per entrambi i servizi in rapporto al numero degli studenti;

20 per cento da ripartire per gli interventi di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della presente legge al fine di provvedere ad esigenze di carattere straordinario o temporaneo, in rapporto alle condizioni economiche delle famiglie degli studenti, alla distanza chilometrica ed alle obiettive condizioni di disagio per l'accesso alla scuola da porre a disposizione della giunta regionale che, sentita la commissione consiliare competente, lo ripartisce tra gli enti delegati in rapporto alle richieste ad essi pervenute ed ai relativi programmi.

Gli interventi di cui alla lettera *b*) del presente numero possono anche essere eccezionalmente erogati per servizi di convitto a favore di alunni della scuola dell'obbligo qualora i comuni di residenza ne facciano richiesta, presentino i relativi programmi e ricorrano le condizioni di straordinarietà e temporaneità sopra citata;

4) *per tutti gli altri tipi di intervento*:

90 per cento in rapporto al numero degli alunni;

10 per cento da ripartirsi tra i comuni classificati montani o depressi ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e della legge 22 luglio 1966, n. 614, in rapporto alla popolazione residente ».

Art. 7.

Le funzioni in materia di assistenza scolastica relative agli alunni frequentanti le scuole statali dell'obbligo presso il complesso scolastico « Villaggio del ragazzo » di S. Salvatore di Cogorno, sono delegate ai comuni di residenza degli alunni stessi.

Entro il 30 giugno di ciascun anno i comuni di cui sopra trasmettono alla giunta regionale le proposte tra loro concordate circa gli interventi di assistenza scolastica a favore degli alunni frequentanti il complesso indicato al comma precedente.

La giunta regionale ripartisce i contributi tra i comuni in relazione alle loro richieste e nei limiti del relativo stanziamento.

Art. 8.

Gli enti delegati, dopo aver espletato i servizi previsti dalla legge per i quali hanno avuto contributi, ove non abbiano utilizzato, nei relativi esercizi compresi quelli antecedenti l'entrata in vigore della presente legge, la totalità dei fondi loro attribuiti, possono inoltrare motivata istanza alla giunta regionale per il diverso impiego dei fondi residui, purchè finalizzato alla esecuzione di interventi previsti dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 31 e dalla presente legge.

Gli enti stessi corredano l'istanza con una relazione sugli interventi effettuati e su quelli che si intendono effettuare motivando le diverse utilizzazioni.

La giunta regionale decide in merito alle suddette istanze sentita la commissione consiliare competente.

I fondi comunque non utilizzati vengono detratti dalle somme assegnate al medesimo titolo nell'anno successivo.

Art. 9.

Agli enti destinatari della delega di cui agli articoli 7 e 9 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 31, vengono trasmessi, nell'ambito delle loro competenze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli atti relativi ai patronati scolastici e loro consorzi, mediante appositi elenchi descrittivi.

Gli enti di cui sopra esercitano le funzioni delegate rispetto a tutte le pratiche non ancora esaurite all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, previsti complessivamente in L. 4.285.000.000, si provvede mediante utilizzazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1977, ai quali vengono apportate le seguenti variazioni:

1) soppressione dei capitoli 181, 183, 185, 186;

2) riduzione dello stanziamento relativo al cap. 184, art. 1 « Interventi per la refezione degli alunni delle scuole materne » di L. 100.000.000;

3) riduzione dello stanziamento relativo al cap. 253 « Spese per il mantenimento di minori assistiti per conto della Regione sia in istituti che presso le famiglie » di L. 50.000.000;

4) aumento dello stanziamento relativo al cap. 175 « Interventi per il trasporto degli alunni e relativa assicurazione »:

art. 1 « scuole materne » di L. 30.000.000;
art. 2 « scuole dell'obbligo » di L. 70.000.000;

5) aumento dello stanziamento relativo al cap. 182 « Interventi in favore degli alunni degli istituti di istruzione secondaria, superiore ed artistica (mensa, posti convitto, altri interventi) » di L. 50.000.000;

6) istituzione dei seguenti nuovi capitoli:

188 « Contributi a favore dei corsi per lavoratori, di recupero scolastico per adulti e di orientamento musicale » lire 45.000.000;

189 « Contributi alle scuole medie per l'acquisto di libri di testo, di pubblicazioni, di materiale didattico ad uso collettivo e individuale e per attività di sperimentazione didattica » L. 580.000.000;

190 « Contributi agli istituti e alle scuole di istruzione secondaria, superiore e artistica per l'acquisto di libri di testo, di pubblicazioni, di materiale didattico di uso collettivo e individuale nonchè per attività di sperimentazione didattica » lire 220.000.000;

191 « Contributi a favore degli allievi frequentanti il complesso scolastico di S. Salvatore di Cogorno per interventi di assistenza scolastica » L. 50.000.000;

192 « Contributi ai consigli di circolo e d'istituto delle scuole statali dell'obbligo e alle rappresentanze della comunità scolastica delle scuole dell'obbligo non statali per l'espletamento di compiti di assistenza scolastica » L. 100.000.000;

193 « Contributi ai consigli di istituto degli istituti e scuole statali di istruzione secondaria, superiore ed artistica e delle rappresentanze della comunità scolastica degli istituti e scuole non statali del suddetto ordine per l'espletamento di compiti di assistenza scolastica » L. 50.000.000.

Art. 11.

Gli enti destinatari della delega di cui all'art. 7 della presente legge presentano alla giunta regionale le proposte di propria competenza relative all'anno scolastico 1977-78 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 18 agosto 1977

CAROSSINO

(10718)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100773070)